



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1608

Data di registrazione: 13/07/2023

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI PER IL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

Premesso che

- il 18 maggio 2023 si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica durante la quale, come gli scorsi anni, è stata posta l'attenzione sui limiti orari per la diffusione della musica all'esterno, chiedendo la collaborazione di tutti al fine di garantire le prioritarie esigenze di sicurezza, ordine e vivibilità nelle località turistiche;
- in data 29 giugno 2023 il Comune ha convocato la Confcommercio anche per discutere della possibilità di adottare nuovamente una ordinanza sindacale di regolazione degli orari per i locali pubblici. Con nota 5 luglio 2023, (protocollo 119293/23) il Presidente della associazione di categoria ha comunicato una proposta scaturita dal confronto con gli operatori, che prevede per il periodo estivo: la chiusura dei locali alle ore 03:00, lo stop alla musica dalle ore 01:00 con esclusione dei giorni 10 agosto, 14/15/16 agosto e 24/25/26 agosto, divieto dalle ore 23:00 per gli artisti di strada di utilizzo su pubblica via di percussioni e strumento di amplificazione;
- in pari data (prot. 119097/23) il Questore di Lecce, a fronte dei positivi risultati ottenuti lo scorso anno, suggeriva l'adozione di opportuni provvedimenti di regolazione degli orari di chiusura dei locali e di limitazione delle emissioni sonore per i pubblici esercizi e anche per gli artisti di strada;
- in data 10 luglio 2023 il tavolo di confronto è stato esteso anche alle associazioni di categoria Confesercenti, Fedimpresе, Claaі e Confindustria turismo che hanno concordato sulla linea esposta dal Sindaco circa la necessità di introdurre l'orario di chiusura alle ore 03:00, proponendo l'orario di spegnimento della musica udibile dall'esterno tra le ore 24:00 e le ore 01:00.

Considerato che

- il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con delibera di CC n. 59 del 15 settembre 2015, prevede:
 1. all'art. 3 che gli esercenti devono provvedere al mantenimento in condizioni di pulizia ed ordine, anche prevenendo eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di almeno 10 mt dalle eventuali aree in concessione, oltre che controllare che non vengano collocati contenitori, bicchieri e/o bevande su soglie, mensole, davanzali, etc. di proprietà pubblica o privata, esterni ai locali e per un raggio di

almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali medesimi ed eventualmente devono provvedere a raccogliere i detti contenitori, bicchieri e/o bevande se abbandonati;

2. all'art. 5 - oltre a richiamare l'obbligo del rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui alle norme e regolamenti disciplinanti la materia - che ogni esercente è tenuto ad assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno e che gli stessi siano contenuti nei limiti di legge. Laddove gli esercenti medesimi godano di concessioni di suolo pubblico, vi è l'obbligo di assicurarsi che la clientela non tenga un atteggiamento rumoroso e pregiudizievole per la quiete, mentre l'attività musicale all'esterno dei locali e su suolo pubblico è consentita - previa autorizzazione - soltanto alle seguenti condizioni: dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nel periodo invernale, dalle ore 20,00 alle ore 01,00 nel periodo estivo (1 luglio – 31 agosto);
 3. all'art. 6, in attuazione dell'art. 41 Costituzione e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/00, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine, rispetto dei principi di necessità, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, il Sindaco coordina e organizza gli orari di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle particolari zone del territorio. I provvedimenti sindacali potranno intervenire nelle seguenti ipotesi: a) nelle zone A1 e A2, così come delimitate dal PRG, per la tutela dei beni culturali e monumentali, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni di danneggiamento o situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla fruibilità degli stessi; b) in particolari e delimitate zone, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni che minano la sicurezza urbana e che necessitino una specifica e più pregnante attività di prevenzione e repressione dei reati; c) in particolari e delimitate zone, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni di grave disturbo alla quiete pubblica, tali da mettere in pericolo la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, che nel riposo; tali orari, fatto salvo quanto specificato nel successivo comma 4, nell'ambito dell'area monumentale storica centrale, come delimitata dalla vigente strumentazione urbanistica (zone A1 e A2 NTA al PRG vigente), non potranno superare le ore 02,00 dalla domenica al giovedì e le ore 03.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi. I provvedimenti sindacali di cui al precedente comma 2 possono contemplare possibili deroghe anche agli orari stabiliti di cui al precedente comma 3, con riferimento a singoli esercizi o intere zone omogenee, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche della zona, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione e la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività, eventualmente anche sulla base di sistemi incentivanti i comportamenti virtuosi.
- l'allegato C) al nuovo Documento Strategico del Commercio- *Direttive e indirizzi per l'insediamento e il funzionamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande* all'art. 13- *esercizio attività accessorie*- dispone che nei piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, possibili nell'ambito della SCIA all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande: i) *la diffusione musicale all'interno e all'esterno dovrà essere sospesa dalle ore 14 alle ore 16 e cessare alle ore 24;*
 - l'art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco "*quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";

• l'art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

• il periodo estivo, in particolar modo i mesi di luglio, agosto e settembre, vede la presenza di numerosissimi turisti che frequentano nelle ore serali e notturne i luoghi di maggiore concentrazione di locali pubblici ed acquiscono le già presenti situazioni di sovraffollamento soprattutto delle aree dove insistono le attività che con la musica offrono alla clientela una ragione in più per soffermarsi.

Considerato altresì che

• con nota del 29 giugno 2023, prot. n. 119749, molti residenti hanno fatto istanza per il ripristino di una legittima vivibilità e legalità nel Centro Storico.

Il divertimento notturno deve quindi trovare valide forme di temperamento con il contrasto ad ogni condotta illecita, a situazioni di degrado e a comportamenti che compromettono la vivibilità urbana, con riferimento al rispetto della tranquillità e del riposo dei residenti e dei turisti presenti nelle strutture ricettive, che non può essere esclusivo appannaggio delle Forze di Polizia, anche per la evidente sproporzione tra il numero degli avventori e gli operatori di polizia deputati al controllo generale del territorio;

• le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità, a tutela del diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica;

Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti di emissioni sonore, a tutela della quiete e della salute pubblica;

Ritenuto necessario e urgente garantire il giusto equilibrio fra lo svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale e l'assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica che è un bene collettivo e condizione necessaria affinché venga garantita la salute psicofisica delle persone;

Preso atto che in data 13/07/2022 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce così come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125;

Sentite le Associazioni di categoria;

Dato atto delle risultanze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 18 maggio 2023;

Vista la nota della Questura acquisita al prot. gen. n. 119097/23;

Visti altresì:

• il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

• il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 settembre 2015;

• l'allegato C del nuovo Documento Strategico del Commercio;

ORDINA

Richiamati gli articoli 3 e 5 del Regolamento inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce approvato con delibera CC n. 59 del 15 settembre 2015 e l'allegato C) al nuovo Documento Strategico del Commercio, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **che dal giorno 15 luglio e sino al 30 settembre 2023**, con esclusione dei giorni 10, 14, 15, 24, 25, 26 agosto 2023:

- **nel Centro Storico** racchiuso all'interno del seguente perimetro: viale Calasso, viale M. De Pietro, via San Francesco D'Assisi, via Felice Cavallotti, viale Otranto, viale Gallipoli, viale dell'Università oltre alla Via Egidio Reale, Viale Taranto, Via Oronzo Quarta e via don Bosco;

- **nel Centro Moderno** racchiuso all'interno delle seguente perimetro: Via San Francesco d'Assisi, Via Imperatore Adriano, Via del Mare, Viale Japigia, Via 95° Reggimento Fanteria oltre via Benedetto Croce e Piazza Partigiani;

1. la **chiusura anticipata alle ore 03:00** degli esercizi pubblici e commerciali, con divieto di apertura prima delle ore 06:00;

2. ad ogni esercizio pubblico e commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, il **divieto di emettere musica e suoni udibile all'esterno dei locali:**

- **dalla domenica al giovedì a partire dalle ore 24:00;**

- **il venerdì e il sabato a partire dalle ore 01:00;**

3. agli artisti di strada, il **divieto** di emettere musica e suoni sulla pubblica via a partire **dalle ore 23:00.**

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza che sarà loro comminata, in caso di prima violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 250,00 (art. 7 bis 267/00 da 25,00 a 500,00) e in caso di recidiva pari a € 500,00, oltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per gg. 10.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale di Lecce.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Sindaco

Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(Atto sottoscritto digitalmente)